

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1108 DELLA COMMISSIONE****del 7 maggio 2018****che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento possono nominare punti di contatto centrali che assicurino, per conto degli enti che effettuano la nomina, il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e agevolino la vigilanza da parte delle autorità competenti. Gli Stati membri possono imporre la nomina di un punto di contatto centrale qualora i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica forniscano servizi sul loro territorio tramite sedi diverse dalle succursali, ma non se questi forniscono servizi senza avere una sede sul loro territorio.
- (2) La nomina di un punto di contatto centrale che assicuri il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo appare giustificata quando l'entità e la portata delle attività svolte dai prestatori di servizi di pagamento e dagli emittenti di moneta elettronica tramite sedi diverse dalle succursali raggiungono o superano determinate soglie. Tali soglie dovrebbero essere fissate a un livello proporzionato all'obiettivo della direttiva (UE) 2015/849 di agevolare la vigilanza da parte delle autorità competenti sul rispetto da parte di dette sedi, per conto dell'ente che effettua la nomina, degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), evitando al tempo stesso di creare inutili oneri normativi per i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica.
- (3) L'obbligo di nominare un punto di contatto centrale appare giustificato anche nel caso in cui uno Stato membro ritenga che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di dette sedi sia aumentato, come dimostrato ad esempio da una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a talune categorie di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica. Non si dovrebbe imporre agli Stati membri di effettuare una valutazione del rischio dei singoli enti a tal fine.
- (4) Tuttavia, in casi eccezionali, se gli Stati membri hanno fondati motivi di considerare elevato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a un determinato prestatore di servizi di pagamento o emittente di moneta elettronica che gestisce sedi sul loro territorio, essi dovrebbero poter imporre all'emittente o al prestatore di servizi in questione di nominare un punto di contatto centrale, anche se non soddisfa le soglie stabilite nel presente regolamento o non appartiene a una categoria di enti che sono tenuti a nominare un punto di contatto centrale sulla base della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuata dallo Stato membro.

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73.

